



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 dicembre 2022  
(OR. en)

15447/22

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2022/0414 (NLE)**

---

---

**ECOFIN 1259  
UEM 341  
FIN 1280**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza  
dell'Ungheria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,  
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

considerando quanto segue:

- (1) La pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto dirompente sull'economia dell'Ungheria. A fronte di un prodotto interno lordo pro capite (PIL) pari al 48 % della media dell'Unione nel 2019, il PIL reale dell'Ungheria è diminuito del 4,5 % nel 2020 ed è complessivamente aumentato del 2,3 % nel 2020 e 2021. Tra le sfide annose che incidono sulla performance economica a medio termine vi sono l'aumento della produttività, la disponibilità di manodopera qualificata, gli investimenti in capitale umano e la qualità istituzionale.
- (2) Il 9 luglio 2019, il 20 luglio 2020 e il 12 luglio 2022, nel contesto delle raccomandazioni rivolte all'Ungheria nell'ambito del semestre europeo, il Consiglio ha in particolare raccomandato all'Ungheria di portare avanti l'integrazione nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili, di migliorare l'adeguatezza dell'assistenza sociale e delle indennità di disoccupazione, di migliorare i risultati nel settore dell'istruzione e di aumentare la partecipazione dei gruppi svantaggiati all'istruzione tradizionale di qualità. Il Consiglio ha altresì raccomandato all'Ungheria di aumentare la resilienza del sistema sanitario e di migliorare l'accesso a servizi di prevenzione e di assistenza di base di qualità. Il Consiglio ha raccomandato inoltre all'Ungheria di rafforzare il quadro anticorruzione, anche migliorando le attività di perseguimento e l'accesso alle informazioni pubbliche, di rafforzare l'indipendenza della magistratura, di garantire l'effettivo coinvolgimento delle parti sociali e dei portatori di interessi nel processo di elaborazione delle politiche e di migliorare la concorrenza negli appalti pubblici. All'Ungheria è stato raccomandato inoltre di continuare a semplificare il sistema fiscale, rafforzandolo allo stesso tempo nei confronti del rischio di pianificazione fiscale aggressiva, nonché di migliorare la concorrenza e la prevedibilità normativa nel settore dei servizi così come di applicare sistematicamente il controllo della concorrenza nelle operazioni commerciali.

Il Consiglio ha raccomandato altresì all'Ungheria di garantire che qualsiasi misura di emergenza sia rigorosamente proporzionata e non interferisca con le attività delle imprese. Inoltre il Consiglio ha raccomandato all'Ungheria di attuare misure volte a garantire il sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese nel contesto della pandemia, di anticipare i progetti di investimento pubblico e di promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica. Il Consiglio ha raccomandato altresì all'Ungheria di migliorare la sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico, preservandone allo stesso tempo l'adeguatezza, in particolare affrontando le disuguaglianze di reddito. All'Ungheria è stato raccomandato di concentrare gli investimenti sulla transizione verde e su quella digitale, in particolare sulla produzione e sull'uso puliti ed efficienti dell'energia, sui trasporti sostenibili e sull'infrastruttura digitale per le scuole, nonché di promuovere riforme e investimenti a favore di una gestione sostenibile delle risorse idriche e della circolarità dell'economia, della digitalizzazione delle imprese, delle competenze in materia di ecologia e digitale, della ricerca e dell'innovazione. Infine all'Ungheria è stato raccomandato di ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare snellendo le procedure di autorizzazione e il potenziamento delle infrastrutture dell'energia elettrica, di diversificare le importazioni di combustibili fossili rafforzando, tra l'altro, l'interconnessione con la partecipazione di altri paesi, nonché di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili negli edifici e nei trasporti intensificando gli sforzi in materia di misure di efficienza energetica per tutti, in particolare nel contesto degli edifici residenziali, e di elettrificazione dei trasporti.

- (3) Le raccomandazioni rivolte all'Ungheria il 20 luglio 2020 contenevano orientamenti politici più specifici per superare la pandemia di COVID-19. Valutati i progressi nell'attuazione di tali raccomandazioni specifiche per paese al momento della presentazione del piano per la ripresa e la resilienza ("PRR"), la Commissione ritiene che la raccomandazione sull'adozione delle misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia di COVID-19, sostenere l'economia e la conseguente ripresa sia stata attuata pienamente. Progressi sostanziali sono stati compiuti per quanto riguarda la raccomandazione sul sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese e sulla promozione degli investimenti privati.
- (4) L'11 maggio 2021 l'Ungheria ha presentato alla Commissione il suo PRR nazionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241. La presentazione ha fatto seguito a un processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi. La versione presentata nel maggio del 2021 è stata integrata e aggiornata dall'Ungheria in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241; il 3 novembre 2022 è stata presentata alla Commissione una versione consolidata. La titolarità nazionale dei PRR è alla base della riuscita della loro attuazione, dell'impatto duraturo a livello nazionale e della credibilità a livello europeo. A norma dell'articolo 19 di detto regolamento, la Commissione ha valutato la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la coerenza del PRR, conformemente agli orientamenti per la valutazione di cui all'allegato V dello stesso regolamento.

- (5) I PRR dovrebbero perseguire gli obiettivi generali del dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 ("dispositivo") e dello strumento dell'Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio<sup>1</sup> per sostenere la ripresa dopo la crisi COVID-19. Dovrebbero promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione contribuendo ai sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241.
- (6) L'attuazione dei PRR degli Stati membri costituirà uno sforzo coordinato che richiederà investimenti e riforme in tutta l'Unione. Tramite l'attuazione coordinata e simultanea delle riforme e degli investimenti in questione e la realizzazione di progetti transfrontalieri, tali riforme e investimenti si rafforzeranno reciprocamente e genereranno ricadute positive nell'Unione. Di conseguenza, circa un terzo dell'impatto del dispositivo sulla crescita e sulla creazione di posti di lavoro degli Stati membri deriverà dalle ricadute provenienti da altri Stati membri.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Risposta equilibrata che contribuisce ai sei pilastri

- (7) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera a), e all'allegato V, criterio 2.1, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR rappresenta in ampia misura (rating A) una risposta globale ed adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale, in quanto contribuisce in modo adeguato a tutti e sei i pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento, tenendo conto delle sfide specifiche e della dotazione finanziaria dello Stato membro interessato.
- (8) Il PRR comprende misure che contribuiscono a tutti e sei i pilastri, con varie componenti che interessano simultaneamente più pilastri. Il PRR prevede un'ampia serie di misure, con particolare attenzione alla transizione verde, alla trasformazione digitale, alla costruzione della resilienza economica, sociale e istituzionale e alle politiche per la prossima generazione. Contempla misure per favorire la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la coesione sociale e territoriale, in linea con la strategia industriale europea.

- (9) Il PRR contribuisce in modo significativo alla transizione verde e alla trasformazione digitale. La transizione verde è sostenuta in particolare mediante riforme e investimenti nella sostenibilità dei trasporti, nell'energia e nella gestione delle risorse idriche, così come nell'economia circolare. Tra le misure fondamentali figurano investimenti nel trasporto pubblico a zero emissioni, nello sviluppo delle reti energetiche e nella produzione di energie rinnovabili. Diverse componenti prevedono misure volte a migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici e residenziali. La trasformazione digitale è sostenuta in particolare da misure destinate a promuovere la digitalizzazione dell'istruzione e della pubblica amministrazione, nonché la digitalizzazione dei settori della sanità, dell'energia e dei trasporti oltre allo sviluppo di competenze digitali.
- (10) Un numero considerevole di riforme e investimenti previsti nel PRR mira a migliorare l'assistenza sanitaria e la resilienza economica, sociale e istituzionale. Si prevede che le misure nel settore dell'assistenza sanitaria determineranno un miglioramento dell'efficienza e dell'accesso alle cure per tutti. Le misure comprendono anche il miglioramento delle condizioni abitative per le persone che vivono negli insediamenti più poveri. Da riforme istituzionali di fondo ci si attende un miglioramento della resilienza dell'economia mediante il rafforzamento della lotta contro la corruzione e dell'indipendenza della magistratura. Le riforme previste mirano a semplificare il sistema impositivo e a rafforzarlo contro il rischio di pianificazione fiscale aggressiva, nonché a potenziare il ruolo delle consultazioni pubbliche e delle valutazioni d'impatto nel processo legislativo, in modo da migliorare la qualità e la prevedibilità della regolamentazione. Si prevede di conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mediante, in particolare, varie misure destinate ad aumentare la concorrenza negli appalti pubblici, comprese azioni mirate volte a facilitare la partecipazione delle piccole e medie imprese e a promuovere la ricerca e l'innovazione.

- (11) Si prevede di promuovere la coesione sociale e territoriale mediante un'ampia serie di misure incluse nel PRR, in particolare riforme e investimenti a sostegno dello sviluppo di una forza lavoro qualificata e competitiva, anche attraverso lo sviluppo di competenze digitali e professionali, nonché riforme volte a migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Varie misure intendono inoltre far fronte alle sfide specifiche degli insediamenti più svantaggiati, e le misure nel settore della sanità contribuiscono anche a una maggiore copertura dei servizi di assistenza di base e all'accessibilità di cure ospedaliere di qualità. Infine una parte significativa del PRR è dedicata alle politiche per la prossima generazione, che si esplicheranno in particolare digitalizzando l'istruzione, migliorando l'accesso a un'istruzione di qualità e inclusiva e aumentando la disponibilità di educazione e cura della prima infanzia.

Affrontare tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), e all'allegato V, criterio 2.2, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di contribuire ad affrontare in modo efficace tutte le sfide o un sottoinsieme significativo delle sfide (rating A) individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese indirizzate all'Ungheria, compresi i relativi aspetti di bilancio, o le sfide individuate in altri documenti pertinenti adottati ufficialmente dalla Commissione nell'ambito del semestre europeo.

- (13) Il PRR comprende un'ampia serie di riforme e investimenti sinergici che contribuiscono ad affrontare efficacemente tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide economiche e sociali individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Ungheria dal Consiglio nel semestre europeo nel 2019, nel 2020 e nel 2022, in particolare nei settori delle transizioni verde e digitale, dell'istruzione, del mercato del lavoro, della politica sociale, dell'assistenza sanitaria, del quadro anticorruzione, dell'indipendenza della magistratura, della concorrenza negli appalti pubblici, della qualità e della trasparenza del processo decisionale, della tassazione e della pianificazione fiscale aggressiva, nonché del sistema pensionistico.

- (14) Il PRR prevede diverse misure volte a superare le sfide collegate alla transizione verde. Per quanto concerne la produzione di energia e l'efficienza energetica, il PRR prevede riforme destinate a migliorare le procedure di autorizzazione per la produzione di energia rinnovabile, a semplificare la connessione alla rete di piccole centrali che producono energia da fonti rinnovabili, nonché a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo dell'energia eolica. L'Ungheria si è impegnata ad aumentare ad almeno 10 000 MW entro il 2026 la capacità totale di produzione di energia da fonti rinnovabili autorizzata a connettersi alla rete. Il PRR comprende investimenti volti a incrementare l'utilizzo della produzione di energia solare e a migliorare la rete elettrica per consentire un'integrazione sicura dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Il PRR contempla altresì diversi investimenti nel rinnovamento ai fini dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, in particolare nei settori dell'istruzione e della sanità, così come degli edifici residenziali. Per quanto riguarda i trasporti sostenibili, il PRR prevede investimenti per lo sviluppo della rete ferroviaria suburbana, della rete ferroviaria sui corridoi della rete TEN-T, del trasporto tramite autobus a emissioni zero e della gestione centrale del traffico sulle linee ferrovie della rete TEN-T. Inoltre l'Ungheria introdurrà per autobus e ferrovie un sistema nazionale unico di tariffe, emissione di biglietti e informazioni ai passeggeri. Il PRR contempla altresì misure volte a promuovere riforme e investimenti a favore dell'economia circolare e della gestione sostenibile dei rifiuti, così come della gestione sostenibile delle risorse idriche, anche mediante la promozione della ritenzione naturale delle acque.

- (15) Il PRR prevede diverse misure volte a superare le sfide collegate alla transizione digitale. Il PRR comprende misure destinate a fornire notebook digitali e la relativa formazione a insegnanti e alunni nell'istruzione pubblica, dispositivi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per le scuole primarie e secondarie, comprese le scuole di istruzione e formazione professionale, per le università e gli istituti di formazione per adulti, nonché misure destinate ad aumentare la digitalizzazione nella sanità e nei trasporti. Inoltre il PRR prevede misure destinate ad aumentare la digitalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare attraverso piattaforme di dichiarazione elettronica per fini fiscali, l'ulteriore sviluppo del sistema di appalti elettronici e il miglioramento del sistema di gestione dei fascicoli delle procure.
- (16) Il PRR prevede diverse misure destinate a far fronte alle sfide rilevate nel settore dell'istruzione. Prevede riforme volte a migliorare l'attrattiva della professione di insegnante attraverso un meccanismo che garantisca la graduale convergenza dei salari degli insegnanti ad almeno l'80 % del salario medio dei laureati, a diminuire la segregazione nelle scuole e a garantire l'accesso a un'istruzione scolastica di qualità, in particolare mettendo a disposizione di alunni e insegnanti i dispositivi necessari per partecipare a un'istruzione digitale moderna e sviluppando le competenze digitali di alunni e insegnanti. Contempla investimenti volti ad offrire possibilità di riqualificazione agli insegnanti e una specifica formazione in gestione ai direttori e ai vicedirettori delle scuole, a sostenere l'inserimento degli studenti con bisogni educativi speciali nel sistema scolastico ordinario e ad avviare il processo di integrazione di classi secondarie inferiori di scuole di piccole dimensioni e poco efficienti in scuole di dimensioni maggiori, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dell'istruzione. Inoltre, le sfide legate alla ricerca e all'innovazione sono affrontate attraverso la creazione di laboratori nazionali volti a migliorare l'ecosistema della scienza e dell'innovazione.

- (17) Alla raccomandazione specifica per paese concernente l'inserimento dei gruppi più vulnerabili nel mercato del lavoro è data risposta con la creazione di posti supplementari negli asili nido, la promozione delle possibilità di lavoro per le persone che vivono negli insediamenti più svantaggiati e gli investimenti in attrezzature didattiche digitali, contenuti didattici digitali, corsi di formazione per adulti e ambienti di apprendimento modernizzati presso gli istituti di istruzione e formazione professionale e le università.
- (18) Il PRR contempla varie misure di risposta alle sfide specifiche delle politiche sociali, prevedendo un ampio sostegno agli abitanti dei 300 insediamenti più svantaggiati. Le misure mirano a promuovere l'occupazione e lo sviluppo di competenze a seconda delle specificità locali, a conseguire migliori risultati di apprendimento grazie a una pedagogia orientata alla comunità, a costruire e rinnovare il parco di edilizia sociale e a creare centrali solari sociali.
- (19) Il PRR stabilisce una vasta gamma di riforme e investimenti tesi a superare le maggiori criticità dei servizi di assistenza. Sono inclusi in particolare gli investimenti nel miglioramento delle infrastrutture e delle attrezzature ospedaliere, l'ottimizzazione della rete di assistenza ospedaliera e lo sviluppo di servizi di prevenzione e assistenza di base attraverso la creazione di comunità di medici generici che forniscano servizi sanitari integrati. A complemento di queste misure sono previsti investimenti nella sanità digitale, come i programmi di digitalizzazione e il monitoraggio a distanza per l'assistenza agli anziani. Un'ulteriore misura sostiene l'eliminazione della pratica delle regalie nel sistema sanitario.

- (20) Il PRR include una serie di misure destinate a rafforzare il quadro anticorruzione. Tra queste figurano l'istituzione di un'autorità per l'integrità al fine di rafforzare effettivamente la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, conflitti di interessi e corruzione, nonché di altre illegalità e irregolarità nell'attuazione del sostegno dell'Unione in Ungheria, prestando particolare attenzione agli appalti pubblici e assicurando la validità delle dichiarazioni patrimoniali. Stando al PRR, l'autorità per l'integrità dovrebbe disporre di ampi poteri di intervento in tutti i casi in cui, a suo avviso, le autorità nazionali competenti non abbiano adottato le misure necessarie per prevenire, individuare e rettificare frodi, conflitti di interessi, corruzione e altre illegalità o irregolarità che ledono o rischiano seriamente di ledere la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe essere garantita la totale indipendenza dell'autorità per l'integrità, anche mediante il processo di selezione del personale, la gestione e la procedura di formazione del bilancio. Un'ulteriore misura consiste nell'istituzione di un gruppo speciale anticorruzione, con partecipazione significativa di organizzazioni non governative indipendenti, che esamini costantemente le misure anticorruzione vigenti ed elabori proposte volte a migliorare l'individuazione, l'indagine, l'azione penale e l'applicazione di sanzioni in relazione alla corruzione e ad altre pratiche quali il nepotismo, il favoritismo o il passaggio dal pubblico al privato o viceversa. Stando al PRR, il gruppo speciale dovrebbe essere presieduto dal presidente dell'autorità per l'integrità, dalla quale dovrebbe tuttavia essere funzionalmente indipendente. Il PRR prevede misure destinate a sostenere una cooperazione rafforzata con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a ampliare l'ambito di applicazione materiale e personale delle dichiarazioni patrimoniali e a rafforzare il controllo e la trasparenza del modo in cui le fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico che svolgono attività di interesse pubblico, e le persone giuridiche da esse istituite o mantenute, si avvalgono del sostegno dell'Unione.

Il PRR comprende una serie di riforme volte a rafforzare le disposizioni legislative, istituzionali e pratiche destinate a prevenire, individuare e rettificare in modo più efficace frodi, casi di corruzione, conflitti di interessi e altre illegalità nell'uso del sostegno dell'Unione. Prevede una riforma volta a rafforzare il quadro anticorruzione introducendo la possibilità di un controllo giurisdizionale sulle decisioni delle procure o delle autorità inquirenti di archiviare la denuncia di un reato o di chiudere un procedimento penale. Una misura prevede la piena attuazione dell'attuale strategia nazionale anticorruzione dell'Ungheria e del relativo piano di azione, nonché la preparazione di una strategia e di un piano di azione nuovi. Varie misure del PRR contribuiscono ad aumentare la trasparenza e l'accesso ai dati pubblici, anche allo scopo di rafforzare il quadro anticorruzione facilitando un controllo indipendente. Tali misure comprendono la creazione e la gestione di un registro centrale dell'impiego dei fondi pubblici che consenta l'effettuazione di ricerche; l'eliminazione o la limitazione dei costi relativi alle richieste di informazioni pubbliche; l'abbreviazione dei procedimenti giudiziari per le cause relative all'accesso alle informazioni pubbliche; controlli regolari su tutti gli enti pubblici al fine di valutare se rispettano le prescrizioni corrispondenti in materia di fornitura di accesso ai dati di interesse pubblico.

- (21) Alla raccomandazione specifica per paese concernente il rafforzamento dell'indipendenza della magistratura è data risposta con le diverse riforme previste nel PRR, da cui è atteso un rafforzamento dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura previste per legge, in conformità con l'articolo 19 del trattato sull'Unione europea e con il relativo *acquis* dell'Unione, aumentando così il livello di tutela giurisdizionale e migliorando il contesto degli investimenti in Ungheria. Il PRR prevede misure volte a rafforzare il ruolo e i poteri relativi del Consiglio nazionale della magistratura rispetto ai poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale. Dall'esercizio di un controllo effettivo sul presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale da parte del Consiglio nazionale della magistratura ci si attende una diminuita possibilità di decisioni arbitrarie nell'amministrazione centrale degli organi giurisdizionali, anche in relazione alle nomine nella magistratura, e quindi un rafforzamento dell'indipendenza della magistratura stessa. Stando al PRR, tale obiettivo dovrebbe essere conseguito in particolare introducendo il requisito di un parere vincolante motivato del Consiglio nazionale della magistratura in merito a singole decisioni, quali l'idoneità dei candidati alle cariche di presidente e vicepresidente dell'Ufficio giudiziario nazionale, sulla base di criteri di idoneità; l'annullamento delle procedure di nomina per incarichi dirigenziali in seno alla magistratura; il trasferimento di giudici; la revoca dell'incarico di giudici dal collegio di giudici che tratta casi speciali, anche amministrativi. Il Consiglio nazionale della magistratura dovrebbe inoltre esprimere un parere vincolante motivato in merito a norme quali il sistema di punti per gli incarichi nel settore giudiziario, le condizioni per l'assegnazione di bonus, la formazione dei giudici, il carico di lavoro nazionale e il numero di incarichi nel settore giudiziario.

Infine, i giudici membri del Consiglio nazionale della magistratura dovrebbero avere la possibilità di essere rieletti per il mandato successivo e il Consiglio nazionale della magistratura dovrebbe avere accesso a tutti i documenti e disporre di capacità giuridica e autonomia nell'erogazione del proprio bilancio, nonché del diritto di adire l'organo giurisdizionale competente e la Corte costituzionale per difendere le proprie prerogative. Dovrebbero inoltre essere introdotte norme non discrezionali sulla designazione dei presidenti ad interim di organi giurisdizionali e un divieto di reintegro dei giudici a un grado di giudizio superiore in seguito a un loro distacco. Un'altra riforma si prevede che rafforzerà l'indipendenza giudiziaria della Corte suprema di cassazione (*Kúria*), in particolare modificando le norme concernenti l'elezione del presidente, che dovrebbe avere quanto meno cinque anni di esperienza in veste di giudice e non dovrebbe poter essere rieletto. Il Consiglio nazionale della magistratura dovrebbe esprimere un parere vincolante motivato sull'idoneità dei candidati a presidente e vicepresidente della *Kúria*. La riforma dovrebbe eliminare la possibilità di nominare alla *Kúria* i membri della Corte costituzionale al di fuori della normale procedura di candidatura, migliorare il sistema di assegnazione delle cause e garantire poteri più forti al consiglio giudiziario della *Kúria*. Sono attese ulteriori riforme destinate a eliminare gli ostacoli ai rinvii alla Corte di giustizia dell'Unione europea per pronunce pregiudiziali e a togliere alle autorità pubbliche la facoltà, introdotta nel 2019, di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le decisioni giudiziarie definitive, al fine di garantire che le sentenze definitive siano adottate da organi giurisdizionali competenti e indipendenti.

- (22) Il PRR comprende diverse misure destinate ad affrontare le sfide legate alla concorrenza negli appalti pubblici, anche rafforzando l'integrità delle relative procedure. Una riforma consiste nello sviluppo e nell'uso continuo di uno strumento di monitoraggio che valuti il grado e le motivazioni per cui le procedure di appalto pubblico portano alla presentazione di un'unica offerta. Un'altra riforma mira a sviluppare un quadro di misurazione delle prestazioni destinato a valutare periodicamente l'efficienza e l'efficacia in termini di costi degli appalti pubblici e le ragioni della limitata concorrenza nei settori in cui questa risulta minore. Dovrebbe essere elaborato e attuato un piano di azione, ispirato alle buone pratiche internazionali, volto ad aumentare il livello di concorrenza negli appalti pubblici.
- Sulla base di tali riforme il PRR prevede l'impegno dell'Ungheria a ridurre e mantenere al di sotto del 15 % la percentuale di appalti pubblici che si traducono nella presentazione di un'unica offerta, tanto per le procedure finanziate in tutto o in parte dal sostegno dell'Unione quanto per le procedure finanziate esclusivamente da risorse nazionali. A corredo di queste riforme il PRR prevede possibilità di formazione e un regime di sostegno volto a facilitare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese alle procedure di appalto pubblico, così come prevede misure volte a sviluppare il sistema elettronico degli appalti pubblici per agevolare il controllo e l'analisi indipendenti della concorrenza negli appalti pubblici.

- (23) Il PRR prevede riforme destinate a migliorare la qualità e la trasparenza del processo decisionale attraverso un effettivo dialogo sociale e il coinvolgimento di altri portatori di interessi, nonché mediante periodiche valutazioni d'impatto. Le misure collegate mirano a che i progetti di atti legislativi preparati dal governo siano sottoposti sistematicamente a consultazione pubblica per un periodo di tempo sufficiente, salvo se debitamente giustificato, e che per tutti i progetti di atti legislativi siano elaborate sistematicamente e rese pubbliche valutazioni d'impatto. Anche il coinvolgimento esplicito delle parti sociali e dei portatori di interessi nel processo decisionale costituisce una condizione preliminare per numerose misure del PRR. Il coinvolgimento dei portatori di interessi nell'attuazione e nel controllo del PRR è previsto anche mediante l'istituzione e la gestione di un comitato di monitoraggio, nel contesto del quale almeno la metà dei membri dovrebbe provenire da organizzazioni della società civile totalmente indipendenti dalle autorità pubbliche.
- (24) Il PRR comprende misure concernenti il contesto imprenditoriale, in particolare il miglioramento del sistema fiscale. Contempla riforme volte a contrastare in modo più efficace la pianificazione fiscale aggressiva, quali l'aumento della comunicazione di dati in merito alla fissazione dei prezzi di trasferimento, l'introduzione di requisiti di sostanza minimi per l'imposta sul reddito delle società per le società di comodo e l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle norme di non detraibilità per i pagamenti in uscita verso giurisdizioni con imposizione bassa o nulla. Per quanto concerne la semplificazione fiscale, il PRR prevede misure destinate a ridurre il numero di imposte e misure concernenti la trasformazione digitale delle procedure di adempimento degli obblighi fiscali.

- (25) Il PRR comprende una tabella di marcia per la riforma atta a migliorare la sostenibilità a medio e lungo termine del sistema pensionistico ungherese, aumentando nel contempo i diritti dei pensionati con reddito inferiore. Si prevede che il PRR contribuisca alla sostenibilità delle finanze pubbliche attraverso l'attuazione di revisioni delle spese.
- (26) Le raccomandazioni relative alla risposta immediata della politica di bilancio alla pandemia possono essere considerate al di fuori dell'ambito del PRR dell'Ungheria, sebbene l'Ungheria abbia in generale risposto in modo adeguato e sufficiente alla necessità immediata di sostenere l'economia con strumenti di bilancio nel 2020, nel 2021 e nel 2022, in linea con la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita.

Contributo al potenziale di crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla resilienza economica, sociale e istituzionale

- (27) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera c), e all'allegato V, criterio 2.3, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di esercitare un elevato impatto (rating A) sul rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza economica, sociale e istituzionale dell'Ungheria, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, anche tramite la promozione di politiche per l'infanzia e la gioventù, e di attenuare gli effetti economici e sociali della crisi COVID-19, migliorando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione.

- (28) Dalle simulazioni dei servizi della Commissione si evince che il PRR, unitamente alle altre misure dello strumento dell'Unione europea per la ripresa, è potenzialmente in grado di aumentare il PIL dell'Ungheria in misura compresa tra l'1,0 % e l'1,4 % entro il 2025, senza tenere conto del possibile effetto positivo delle riforme strutturali, che può essere notevole. Nelle previsioni il PRR promuoverà una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con un importante contributo agli investimenti che sostengono il successo della transizione verde e digitale, promuovono l'innovazione, digitalizzano la pubblica amministrazione e i servizi pubblici e migliorano la concorrenza negli appalti pubblici. Le misure intendono portare a una maggiore efficienza energetica negli edifici pubblici e a una quota più elevata di produzione di energia rinnovabile. Si prevede inoltre che aumentino le competenze digitali e migliorino i risultati sul piano sanitario.
- (29) A medio-lungo termine il PRR intende aumentare l'offerta di lavoratori qualificati attraverso riforme e investimenti nell'istruzione pubblica, nella formazione professionale e nell'istruzione superiore. Si prevede che il PRR apporti un contributo particolare alle competenze digitali, attraverso un utilizzo crescente di strumenti e soluzioni digitali nei settori dell'istruzione e della sanità. Anche le riforme e gli investimenti nell'assistenza sanitaria possono contribuire positivamente all'offerta di lavoro. Ci si attende che il potenziale innovativo dell'economia sia rafforzato da investimenti che favoriscono la collaborazione di vari attori del campo della ricerca e sviluppo in diversi settori di importanza strategica. Le misure volte a migliorare la concorrenza negli appalti pubblici, contrastare la corruzione, rafforzare l'indipendenza della magistratura e migliorare la qualità della legislazione e della spesa pubblica possono stimolare la produzione potenziale migliorando la qualità degli investimenti, in particolare nel settore pubblico.

- (30) Il PRR dovrebbe sostenere la transizione verde e ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili. Si prevede che le riforme e gli investimenti in energie rinnovabili e gli investimenti nella rete di energia elettrica finalizzati ad inglobare un maggior numero di fonti di energia rinnovabile aumenteranno notevolmente la quota di produzione di energia a emissioni zero. Si prevede, ancora, che gli investimenti nell'efficienza energetica degli edifici pubblici e residenziali ridurranno il consumo di energia fossile e le emissioni di gas a effetto serra. Dalle misure in materia di mobilità sostenibile, tra cui il miglioramento delle linee ferroviarie suburbane e gli autobus elettrici, sono attesi un miglioramento della qualità e dell'efficienza del trasporto pubblico, una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e un miglioramento della qualità dell'aria, con effetti positivi sulla salute e sulla produttività.
- (31) Tra le misure del PRR da cui sono attesi un effetto positivo sulla coesione sociale e un contributo alla riduzione dei rischi sociali ed economici dei gruppi vulnerabili si annoverano lo sviluppo di strutture per la prima infanzia, la promozione delle competenze digitali nelle scuole, l'aumento della partecipazione degli alunni e studenti svantaggiati con bisogni educativi speciali al sistema ordinario d'istruzione di qualità, la riduzione del rischio di segregazione nelle scuole e un pacchetto di riforme sanitarie che mira a un accesso più equo ai servizi sanitari attraverso investimenti e l'eliminazione della pratica delle regalie nel settore sanitario. È prevista una serie completa di misure destinate a sostenere gli insediamenti più svantaggiati in funzione delle esigenze specifiche.

Non arrecare danni significativi

- (32) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d), e all'allegato V, criterio 2.4, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento in esso inclusa arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali (rating A), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852<sup>1</sup> (principio "non arrecare un danno significativo").
- (33) Conformemente agli orientamenti tecnici contenuti nella comunicazione della Commissione "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"<sup>2</sup>, l'Ungheria ha circostanziato il fatto che nessuna misura del suo PRR arreca un danno significativo ad alcun obiettivo ambientale. Laddove necessario, l'Ungheria ha proposto l'attuazione di misure di attenuazione per evitare danni significativi. Tali misure di attenuazione dovrebbero essere sancite nei pertinenti traguardi e obiettivi.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

<sup>2</sup> GU C 58 del 18.2.2021, pag. 1.

- (34) Attenzione particolare è stata prestata alle misure i cui effetti sugli obiettivi ambientali meritano un attento esame. Per le misure che prevedono la costruzione e l'ammodernamento di infrastrutture per l'approvvigionamento idrico, i traguardi corrispondenti assicurano l'assenza di danni significativi all'ambiente, in particolare assicurando che i risultati e le condizioni delle valutazioni d'impatto ambientale siano attuati in conformità con il diritto dell'Unione in materia ambientale e garantendo il rilascio dei necessari permessi di estrazione dell'acqua e il conseguimento di uno stato ecologico buono dei corpi idrici superficiali e sotterranei interessati dagli investimenti.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (35) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 48,1 % della dotazione totale del PRR, calcolato conformemente alla metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 di detto regolamento, il PRR è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

(36) Si prevede che le riforme e gli investimenti a favore di un utilizzo maggiore delle energie rinnovabili, i miglioramenti della rete e le misure di efficienza energetica aiuteranno l'Ungheria a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e a sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Nelle previsioni tale obiettivo sarà conseguito in particolare grazie a una revisione del quadro giuridico e amministrativo al fine di promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabili. Si prevede che l'eliminazione delle vigenti restrizioni generali in relazione agli impianti eolici onshore e la creazione di "zone di riferimento" nelle regioni più ventose al fine di facilitare ulteriormente l'installazione di turbine eoliche consentano l'installazione di nuove capacità di produzione di energia eolica. Ci si attende che il miglioramento delle procedure di autorizzazione delle centrali elettriche alimentate da fonti di energia rinnovabili favorisca la diffusione delle energie rinnovabili. Nelle previsioni, allo sviluppo di tali energie contribuirà anche una maggiore trasparenza, prevedibilità e disponibilità delle procedure di loro connessione alla rete; l'obiettivo è raggiungere entro il 2026 una capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili di 10 000 MW autorizzata a connettersi alla rete. Stando al PRR, le riforme dovrebbero essere integrate da investimenti nello sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione e delle reti intelligenti, compresi i contatori intelligenti, così come da investimenti nell'installazione di pannelli solari e nelle strutture di stoccaggio. La ristrutturazione di edifici pubblici, in particolare delle strutture scolastiche e sanitarie, e di edifici residenziali, in particolare con la sostituzione di serramenti e infissi e la modernizzazione degli impianti di riscaldamento residenziale, contribuirà ad aumentare l'efficienza energetica.

- (37) Un pacchetto completo di riforme e investimenti nei trasporti sostenibili mira a sostenere il trasporto pubblico di viaggiatori e il trasporto di merci su rotaia. Si prevede che queste misure stimoleranno l'ecosistema globale della mobilità, favorendo così l'economia, e contribuiranno alla decarbonizzazione del settore dei trasporti.
- (38) Il PRR comprende riforme e investimenti nella gestione sostenibile delle risorse idriche, nell'intento di migliorare l'approvvigionamento idrico nelle regioni colpite da scarsità d'acqua, in particolare mediante la ricostruzione di elementi del sistema di gestione delle risorse idriche esistenti e l'apertura di nuovi percorsi di approvvigionamento idrico, di sviluppare soluzioni di ritenzione naturale delle acque, di potenziare il sistema ungherese di monitoraggio della gestione delle acque a livello locale e nazionale e di promuovere pratiche di gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura. Dagli investimenti nella gestione delle risorse idriche ci si attende un contributo a migliorare la ritenzione idrica nelle zone colpite da scarsità d'acqua e a salvaguardare le risorse idriche sotterranee. I traguardi corrispondenti assicurano l'attuazione dei risultati e delle condizioni delle valutazioni d'impatto ambientale in conformità con il diritto dell'Unione in materia ambientale, così come assicurano il rilascio dei necessari permessi di estrazione dell'acqua e il conseguimento di uno stato ecologico buono dei corpi idrici superficiali e sotterranei interessati dagli investimenti.

- (39) Il PRR comprende riforme e investimenti nella gestione sostenibile dei rifiuti che si prevede contribuiranno alla transizione verde creando un contesto giuridico solido e favorevole alla transizione verso l'economia circolare e sostenendo l'uso di materie prime di recupero. Ci si aspetta che tali misure aiuteranno l'Ungheria a raggiungere gli obiettivi di gestione dei rifiuti dell'Unione per il 2025 e il 2030.
- (40) Sebbene non preveda misure specifiche incentrate sulla biodiversità, il PRR contempla misure che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici, circostanza che potrebbe contribuire comunque alla preservazione della biodiversità, dato che i cambiamenti climatici rappresentano una delle grandi minacce in questo senso. L'Ungheria ha effettuato una valutazione sistematica rispetto al principio "non arrecare un danno significativo", dalla quale è risultato che nessuna delle misure proposte provoca danni alla biodiversità.

#### Contributo alla transizione digitale

- (41) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 29,8 % della dotazione totale del PRR, calcolato conformemente alla metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.

- (42) Il PRR prevede diverse misure volte a migliorare le competenze digitali nell'istruzione a tutti i livelli, a garantire un ampio accesso all'istruzione digitale per alunni, studenti e docenti, nonché a integrare le soluzioni di istruzione digitale nell'istruzione e formazione professionale e nell'istruzione superiore. Tenendo conto di tali obiettivi, il PRR prevede la formazione digitale degli insegnanti e investimenti in attrezzature TIC per scuole, docenti e studenti, con un'attenzione particolare agli studenti più svantaggiati. Il PRR sostiene anche l'elaborazione di contenuti di apprendimento digitali per l'istruzione professionale e terziaria.
- (43) Il PRR prevede misure volte alla digitalizzazione di settori specifici, in particolare la sanità, i trasporti e l'energia. La digitalizzazione della sanità riguarda una vasta gamma di iniziative quali la creazione di un centro per la diagnostica a distanza, l'introduzione di un sistema basato sull'intelligenza artificiale per il servizio di emergenza, lo sviluppo di applicazioni di sanità mobile e un sistema di monitoraggio remoto dei pazienti per gli anziani. Nelle previsioni l'impiego di un sistema centrale di gestione del traffico sulle linee ferroviarie e di un sistema nazionale unico di informazione e tariffazione per il trasporto passeggeri su strada e per ferrovia migliorerà la sicurezza, la qualità e l'attrattiva del trasporto pubblico. Ci si attende che lo sviluppo della rete elettrica intelligente colleghi meglio al sistema attuale il supplemento di capacità decentrate di generazione di energia rinnovabile, così da adattare le reti ai requisiti futuri e permettere una migliore regolazione della produzione di energia.

- (44) Si prevede che le misure destinate a rafforzare le soluzioni e i servizi TIC pubblici contribuiscano anche alla modernizzazione e al miglioramento della pubblica amministrazione. Il PRR include, fra le altre, misure relative alla trasformazione digitale delle procedure di adempimento degli obblighi fiscali, all'ulteriore sviluppo del sistema per gli appalti elettronici e al sistema di gestione dei fascicoli delle procure.

#### Impatto duraturo

- (45) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera g), e all'allegato V, criterio 2.7, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR è in grado di avere in ampia misura (rating A) un impatto duraturo sull'Ungheria.
- (46) L'impatto duraturo del PRR è sostenuto da una serie di misure in vari settori. Tra le riforme che sostengono la transizione verde figurano un quadro amministrativo e giuridico più efficace che promuova l'impiego di energie rinnovabili, un nuovo quadro politico per l'economia circolare, un migliore monitoraggio delle risorse idriche e maggiore sensibilizzazione sulla gestione sostenibile delle risorse idriche. Si prevede che i miglioramenti dell'efficienza dei servizi pubblici attraverso la digitalizzazione, anche nella sanità, contribuiranno all'impatto duraturo del PRR. Ulteriori misure con un impatto duraturo riguardano il miglioramento dell'inserimento nel mercato del lavoro dei gruppi più vulnerabili nonché i risultati nell'istruzione e la partecipazione all'istruzione dei gruppi svantaggiati e delle aree meno sviluppate in termini di istruzione. Tali attività sono integrate da investimenti nelle competenze digitali.

- (47) Si prevede che il PRR contribuirà in maniera significativa al rafforzamento della resilienza istituzionale dell'Ungheria. Ci si attende che tale obiettivo sia conseguito rafforzando il quadro anticorruzione, consolidando l'indipendenza della magistratura e migliorando la qualità e la trasparenza del processo decisionale. Si prevede un'evoluzione positiva del contesto imprenditoriale grazie a misure volte a migliorare il sistema fiscale, la prevedibilità normativa e una maggiore concorrenza negli appalti pubblici. Nelle previsioni il PRR contribuirà alla sostenibilità del sistema pensionistico ungherese e a una sana gestione del bilancio attraverso revisioni delle spese.
- (48) L'impatto duraturo del PRR può essere rafforzato anche mediante sinergie tra il PRR e altri programmi di sostegno, tra cui quelli finanziati dai fondi della politica di coesione, in particolare affrontando concretamente le sfide territoriali profondamente radicate e promuovendo uno sviluppo equilibrato.

## Monitoraggio e attuazione

- (49) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera h), e all'allegato V, criterio 2.8, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR al fine di garantirne un monitoraggio e un'attuazione efficaci, inclusi il calendario previsto, i traguardi e gli obiettivi e i relativi indicatori, sono adeguate (rating A).
- (50) La sottosegreteria di Stato competente per l'attuazione del PRR ("autorità nazionale") presso il ministero competente per l'attuazione del sostegno dell'Unione è responsabile del coordinamento generale del PRR e del monitoraggio dei progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi. È competente per il coordinamento delle relazioni sui traguardi e sugli obiettivi, compresi i relativi indicatori, e la comunicazione dei dati, ad esempio sui destinatari finali. L'autorità nazionale è competente per la redazione delle richieste di pagamento, delle dichiarazioni di gestione e della sintesi degli audit. Per svolgere tali compiti dispone di competenze chiare e si affida a una struttura specifica per l'attuazione del PRR. I progressi verso il soddisfacente conseguimento di traguardi e obiettivi saranno monitorati mediante dati regolarmente aggiornati in un sistema informativo di monitoraggio, che dovrà essere istituito al più tardi prima della presentazione della prima richiesta di pagamento, unitamente a disposizioni adeguate per garantire la tempestività, l'attendibilità e la veridicità dei dati nel sistema informativo di monitoraggio. Dovrebbero essere messe in atto disposizioni specifiche di monitoraggio per le varie misure al fine di consentire l'individuazione tempestiva dei rischi e dei ritardi di attuazione, e se necessario l'intervento, così da garantire che l'attuazione delle misure incluse nel PRR rimanga allineata alle previsioni.

- (51) I traguardi e gli obiettivi del PRR permettono il monitoraggio dell'attuazione. I traguardi e gli obiettivi rispecchiano adeguatamente il livello complessivo di ambizione del PRR e sono chiari e realistici. Sono ben progettati, con indicatori pertinenti, accettabili e solidi che dovrebbero permettere un adeguato monitoraggio in fase di attuazione. I traguardi e gli obiettivi sono pertinenti anche per le misure già completate che sono ammissibili a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241. Il conseguimento soddisfacente di questi traguardi e obiettivi nel tempo è necessario per giustificare una richiesta di erogazione.
- (52) Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza sia comunicato e riconosciuto conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241. Può essere richiesto sostegno tecnico nell'ambito dell'apposito strumento istituito dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> per assistere gli Stati membri nell'attuazione dei PRR.

#### Costi

- (53) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR in merito all'importo dei costi totali stimati dello stesso è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

(54) In generale l'Ungheria ha fornito una ripartizione dettagliata delle singole stime dei costi degli investimenti e delle riforme per cui il PRR include un costo associato. Dalla valutazione dei costi emerge che la maggior parte dei costi del PRR è ragionevole e plausibile. Le prove a sostegno delle stime dei costi spiegano ragionevolmente i principali fattori di costo delle misure proposte, anche se il grado e la profondità delle prove fornite variano a seconda delle misure. Nella maggior parte dei casi, come parametro di riferimento per le stime dei costi sono stati presentati progetti precedenti, dati di gare d'appalto effettive o altri dati comparativi per i principali fattori di costo. In alcuni casi i dettagli attinenti alla metodologia e alle ipotesi utilizzate per calcolare le stime sono limitati, circostanza che ne impedisce una valutazione totalmente positiva. Per la maggior parte delle misure l'Ungheria ha fornito documentazione giustificativa dettagliata a sostegno delle stime dei costi e delle relative prove. L'Ungheria ha inoltre fornito informazioni e garanzie sufficienti del fatto che i costi del PRR non siano coperti da altri finanziamenti dell'Unione esistenti o previsti. Infine il costo totale stimato del PRR rispetta il principio di efficienza dei costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale nazionale atteso.

- (55) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), e all'allegato V, criterio 2.10, del regolamento (UE) 2021/241, le modalità proposte nel PRR e le misure aggiuntive previste dalla presente decisione sono adeguate (rating A) al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi previsti da tale regolamento, comprese le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello stesso regolamento e di altri programmi dell'Unione. Ciò non pregiudica l'applicazione di altri strumenti atti a promuovere e garantire il rispetto del diritto dell'Unione, anche al fine di prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi e per tutelare le finanze dell'Unione in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1).

(56) Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) 2021/241, è opportuno fissare traguardi legati alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione al fine di garantire il rispetto dell'articolo 22 del regolamento mediante l'istituzione di un sistema di controllo adeguato. Nelle previsioni il conseguimento soddisfacente di tali traguardi garantirà l'adeguatezza del sistema di controllo interno, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2021/241. Tenendo conto del fatto che un quadro anticorruzione solido ed efficace, disposizioni rafforzate per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e altre illegalità nell'attuazione del sostegno dell'Unione, un sistema di appalti pubblici competitivo e trasparente e l'indipendenza della magistratura costituiscono i requisiti preliminari per il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace, è opportuno stabilire traguardi per le rispettive riforme e subordinare al loro raggiungimento gli esborsi nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tenendo conto del fatto che tali traguardi dovrebbero essere stabiliti al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e l'istituzione di un sistema di controllo adeguato, prima che la Commissione autorizzi qualsiasi pagamento nel contesto del dispositivo, l'Ungheria dovrebbe conseguire tutti i traguardi relativi al sistema di controllo<sup>1</sup> prima della presentazione della prima richiesta di pagamento e nessun pagamento nel contesto del dispositivo dovrebbe essere effettuato prima del loro conseguimento. Questo requisito è in linea e fa salve le misure correttive proposte dall'Ungheria nel contesto della procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Traguardi 160, 166, 169, 171, 174, 175, 195, 197, 198, 200, 201, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 e 228.

<sup>2</sup> Quali indicate in COM (2022) 485 final – Allegato della relazione della proposta della Commissione di decisione di esecuzione del Consiglio relativa a misure di protezione del bilancio dell'Unione da violazioni dei principi dello Stato di diritto in Ungheria.

(57) Un quadro anticorruzione solido ed efficace è indispensabile, in particolare, per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità, quali frodi, corruzione o conflitti di interessi, e quindi per garantire sia disposizioni efficaci di audit e controllo riguardo al PRR sia la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In questo contesto, nell'ambito del PRR dovrebbe essere attuata una serie di misure per assicurare la conformità all'articolo 22. Tra queste figurano l'istituzione di un'autorità per l'integrità al fine di rafforzare effettivamente la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, conflitti di interessi e corruzione, nonché di altre illegalità e irregolarità nell'attuazione del sostegno dell'Unione, prestando particolare attenzione agli appalti pubblici e assicurando la validità delle dichiarazioni patrimoniali. Dovrebbe essere altresì istituito un gruppo speciale anticorruzione credibile ed efficace, con partecipazione significativa di organizzazioni non governative indipendenti, che esamini costantemente le misure anticorruzione vigenti ed elabori proposte volte a migliorare l'individuazione, l'indagine, l'azione penale e l'applicazione di sanzioni in relazione a pratiche di corruzione e altre pratiche quali il nepotismo, il favoritismo o il passaggio dal pubblico al privato o viceversa. Inoltre dovrebbero essere predisposte norme destinate ad ampliare l'ambito di applicazione materiale e personale delle dichiarazioni patrimoniali e a rafforzare il controllo e la trasparenza del modo in cui le fondazioni di gestione patrimoniale di interesse pubblico che svolgono attività di interesse pubblico, e le persone giuridiche da esse istituite o mantenute, si avvalgono del sostegno dell'Unione. Anche l'istituzione della possibilità di un controllo giurisdizionale effettivo sulle decisioni delle procure o delle autorità inquirenti di archiviare una denuncia di reato o di chiudere un procedimento penale dovrebbe contribuire a rafforzare il quadro anticorruzione e, indirettamente, a potenziare le iniziative anticorruzione attuate dai pubblici ministeri. Si dovrebbe rafforzare il miglioramento della trasparenza in merito ai dati pubblici riguardanti, in particolare, l'utilizzo della spesa pubblica, e l'accesso a tali dati, in quanto ciò può contribuire a rafforzare il quadro anticorruzione facilitando un controllo indipendente. È opportuno quindi stabilire sei traguardi destinati a garantire che tali misure siano attuate efficacemente prima della presentazione della prima richiesta di pagamento.

(58) Il rafforzamento delle disposizioni destinate a prevenire, individuare e rettificare efficacemente le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e altre illegalità nell'attuazione del sostegno dell'Unione in generale costituisce un presupposto importante ai fini dell'efficacia delle disposizioni in materia di audit e controllo riguardo al PRR e della tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione per tutto periodo di attuazione del PRR. In questo contesto, nell'ambito del PRR dovrebbe essere attuata una serie di misure. Al fine di rafforzare la prevenzione e i controlli dei conflitti di interessi nell'attuazione del sostegno dell'Unione, è opportuno istituire una nuova direzione per l'audit interno e l'integrità, che garantisca un controllo regolare ed effettivo delle dichiarazioni concernenti i conflitti di interessi e indagini sulle segnalazioni di sospetto conflitto di interessi. Il rafforzamento delle disposizioni giuridiche dovrebbe garantire: il rafforzamento della gestione dei rischi, della prevenzione, dell'individuazione e della rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e doppi finanziamenti; la vigenza di norme, procedure e meccanismi di controllo effettivo per quanto riguarda le dichiarazioni concernenti i conflitti di interessi; la rotazione periodica del personale che svolge funzioni sensibili e un effettivo controllo sullo stesso. Dovrebbero essere predisposte linee guida adeguate affinché tutti gli organi coinvolti, a qualsiasi livello, nell'attuazione e nel controllo del sostegno dell'Unione siano consapevoli dei compiti, delle competenze e degli obblighi che incombono loro in materia di prevenzione, individuazione e rettifica dei conflitti di interessi. Dovrebbe essere messa in atto una strategia anticorruzione e antifrode completa ed efficace relativa a qualsiasi sostegno dell'Unione, la quale dovrebbe essere integrata da un piano di azione dettagliato. Dovrebbero essere predisposte procedure adeguate per garantire l'impiego integrale ed effettivo dello strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio Arachne e per assicurare che sia dato effettivamente seguito ai rischi da esso rilevati. Infine, con l'obiettivo di rafforzare l'individuazione delle frodi è opportuno adottare disposizioni legislative che garantiscano all'OLAF la possibilità effettiva di svolgere indagini e controlli in loco. È opportuno quindi stabilire otto traguardi destinati a garantire che tali misure siano attuate efficacemente prima della presentazione della prima richiesta di pagamento.

(59) Una maggiore trasparenza e concorrenza negli appalti pubblici è indispensabile per prevenire le irregolarità, comprese le frodi, la corruzione o i conflitti di interessi, e costituisce quindi un requisito preliminare per il funzionamento efficace di un sistema di controllo interno. In questo contesto, nell'ambito del PRR dovrebbe essere attuata una serie di misure. Tali misure dovrebbero contemplare lo sviluppo di uno strumento di monitoraggio che valuti la percentuale di procedure di appalto pubblico che si traducono nella presentazione di un'unica offerta, lo sviluppo e il varo di un quadro di misurazione delle prestazioni per valutare periodicamente l'efficienza e l'efficacia in termini di costi degli appalti pubblici e le ragioni di una limitata concorrenza nei settori in cui questa risulta minore. Dovrebbero essere istituiti un regime di sostegno volto a facilitare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese alle procedure di appalto pubblico, e misure volte a sviluppare il sistema elettronico degli appalti pubblici per agevolare il controllo e l'analisi indipendenti della concorrenza negli appalti pubblici: si tratta di presupposti necessari del conseguimento efficace di risultati in relazione all'impegno di ridurre la percentuale di procedure di appalto che portano alla presentazione di un'unica offerta e di facilitare il controllo pubblico del sistema degli appalti pubblici. È opportuno quindi stabilire cinque traguardi destinati a garantire che tali misure siano attuate efficacemente prima della presentazione della prima richiesta di pagamento. Oltre a tali traguardi, è opportuno includere nel PRR anche obiettivi successivi, ai fini del monitoraggio e dell'effettivo rispetto, per tutto il periodo di attuazione del PRR, della riduzione della percentuale di procedure di appalto che portano alla presentazione di un'unica offerta.

(60) Tenendo conto del fatto che un'effettiva indipendenza della magistratura costituisce un presupposto del funzionamento di un sistema di controllo interno, è opportuno fissare traguardi per le riforme volte a rafforzare il ruolo e i poteri relativi del Consiglio nazionale della magistratura rispetto ai poteri del presidente dell'Ufficio giudiziario nazionale, a rafforzare l'indipendenza giudiziaria della Corte suprema di cassazione (*Kúria*), a eliminare gli ostacoli ai rinvii alla Corte di giustizia dell'Unione europea per pronunce pregiudiziali e a togliere alle autorità pubbliche la facoltà di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale le decisioni giudiziarie definitive. Da tali riforme è atteso un contributo alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il requisito lascia impregiudicato l'obbligo dell'Ungheria di rispettare in qualsiasi momento gli obblighi previsti dal diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, che costituisce una componente fondamentale dell'*acquis* dell'Unione. È opportuno quindi stabilire quattro traguardi destinati a garantire che tali misure siano attuate efficacemente prima della presentazione della prima richiesta di pagamento.

(61) Il sistema di controllo e le disposizioni proposti nel PRR si basano su processi e strutture solidi, che indicano chiaramente i ruoli e le responsabilità dei diversi organi che intervengono nell'attuazione, nel monitoraggio, nel controllo e nell'audit del PRR, così come le relative interazioni. È prevista una separazione netta delle funzioni e delle responsabilità di controllo e di audit. L'autorità nazionale è competente per il coordinamento generale del PRR, il monitoraggio dei progressi rispetto a traguardi e obiettivi, lo svolgimento di controlli sugli organi di attuazione, sugli organi coinvolti in sovvenzioni a cascata e sui destinatari finali, così come per la preparazione e la presentazione alla Commissione delle richieste di pagamento e delle relative dichiarazioni di gestione basate su dati verificati ottenuti dal sistema di monitoraggio. Il ruolo di autorità di audit del PRR è assegnato alla direzione generale per l'audit dei fondi europei (EUTAF), che dovrebbe avere la capacità necessaria per svolgere i relativi compiti in linea con i principi di audit riconosciuti a livello internazionale, e che vanta l'esperienza amministrativa necessaria. L'EUTAF è competente per lo svolgimento degli audit dei sistemi e delle verifiche di convalida dei traguardi e obiettivi attuati che fungono da base per la sintesi degli audit presentata alla Commissione contestualmente alle richieste di pagamento. Al fine di garantire un audit efficace sull'attuazione del PRR, ci si aspetta dall'EUTAF che adotti una strategia di audit efficace in linea con i principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Dovrebbero essere messe a disposizione risorse adeguate per assicurare la tutela dell'indipendenza della EUTAF e la garanzia della sua capacità di svolgere efficacemente i propri compiti in modo tempestivo. I due traguardi corrispondenti dovrebbero essere conseguiti prima della presentazione della prima richiesta di pagamento.

- (62) Ci si attende che la capacità amministrativa dei servizi centrali incaricati dell'attuazione e del coordinamento del PRR, vale a dire l'autorità nazionale, sia adeguata ai ruoli e compiti previsti. L'autorità nazionale dovrebbe essere coadiuvata nella sua attività da organi di attuazione incaricati di svolgere determinati compiti esecutivi per suo conto, previa verifica del loro possesso delle risorse e delle competenze necessarie per svolgerli con efficacia e tempestività. Gli organi di attuazione e l'autorità nazionale dovrebbero effettuare controlli regolari e sistematici sui destinatari finali. L'autorità nazionale dovrebbe anche supervisionare regolarmente il lavoro degli organi di attuazione. Controlli regolari relativi ai conflitti di interessi dovrebbero essere effettuati anche dalla neoistituita direzione per l'audit interno e l'integrità, indipendentemente da altri organi di controllo. È opportuno che, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento, sia conseguito un traguardo riguardante l'entrata in vigore del decreto governativo che stabilisce il mandato giuridico di tutti gli organi che intervengono nell'attuazione, nell'audit e nel controllo dell'attuazione del PRR.

- (63) Si prevede che siano predisposte procedure adeguate di raccolta, archiviazione e disponibilità di tutti i dati richiesti su destinatari finali, appaltatori, subappaltatori e titolari effettivi nel sistema informativo di monitoraggio sviluppato ai fini del PRR. Sono predisposti meccanismi dettagliati di controllo a più livelli per garantire l'attendibilità e la veridicità dei dati nel sistema informativo di monitoraggio. È opportuno stabilire un traguardo che garantisca che le funzionalità del sistema di archiviazione necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del PRR siano pienamente operative in tutte le loro componenti, comprese almeno le funzionalità che permettono la raccolta dei dati e il monitoraggio del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi, così come la raccolta, la conservazione e la garanzia di accesso ai dati richiesti dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241. Il traguardo dovrebbe essere conseguito prima della presentazione della prima richiesta di pagamento.

#### Coerenza del PRR

- (64) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera k), e all'allegato V, criterio 2.11, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR prevede provvedimenti per l'attuazione di riforme e progetti di investimenti pubblici che rappresentano in ampia misura (rating A) azioni coerenti.

(65) Il PRR rappresenta una combinazione equilibrata di riforme e investimenti coerenti e sinergici. La coerenza è assicurata sia all'interno delle componenti, con investimenti che accompagnano le corrispondenti riforme, sia tra le diverse componenti del PRR. Le misure incluse nelle diverse componenti mirano a migliorare i risultati nel settore dell'istruzione, con azioni mirate rivolte agli alunni, agli insegnanti e alle scuole, prestando particolare attenzione agli studenti svantaggiati e all'istruzione digitale. Per quanto concerne la transizione verde, il PRR prevede misure destinate a sostenere gli investimenti in efficienza energetica tanto per gli edifici residenziali quanto per quelli pubblici, in particolare per le strutture scolastiche e sanitarie. La trasformazione digitale è promossa sistematicamente in tutto il PRR grazie a una combinazione di riforme sotto forma di iniziative di digitalizzazione e di investimenti in attrezzature TIC, così come di sviluppo delle capacità in settori quali l'istruzione, la sanità, l'energia, i trasporti e la pubblica amministrazione. L'attuazione di numerosi investimenti previsti dal PRR richiede procedure efficaci di appalto pubblico e il PRR comprende una serie di misure efficaci per migliorare la concorrenza, l'efficienza e la trasparenza del sistema degli appalti pubblici. Ci si attende che alcune riforme abbiano un impatto trasversale sulla qualità e sull'efficacia della normativa in tutti i settori, come nel caso delle misure volte a migliorare la qualità e la trasparenza del processo decisionale. Le misure proposte nelle diverse componenti non si contraddicono né compromettono l'efficacia reciproca e non sono state individuate incoerenze o contraddizioni tra le componenti.

## Parità di genere

- (66) Il PRR prevede una serie di misure per rispondere alle sfide nel campo della parità di genere e delle pari opportunità. La maggiore disponibilità di strutture per la prima infanzia intende migliorare la pari partecipazione al mercato del lavoro e contribuire alla conciliazione tra lavoro e vita privata dei genitori. Dal sostegno all'istruzione dei bambini e degli alunni con bisogni speciali è atteso un rafforzamento dell'istruzione inclusiva. Si prevede che la fornitura di computer portatili ad alunni e insegnanti in applicazione di una strategia di accertamento dello stato di necessità e la dotazione alle scuole di moderni strumenti di visualizzazione e altri dispositivi informatici, dando priorità alle scuole che presentano una percentuale elevata di studenti svantaggiati, migliorerà la parità di accesso all'istruzione e contribuirà a ridurre le disuguaglianze sociali. Dall'integrazione delle classi secondarie inferiori di scuole di piccole dimensioni e poco efficienti in scuole di dimensioni maggiori presenti in insediamenti vicini è atteso un miglioramento dell'accesso a un'istruzione di qualità elevata per i bambini con scarsi risultati scolastici e svantaggiati. Con le misure destinate ad incentivare le scuole primarie e secondarie inferiori ad aumentare la percentuale di studenti provenienti da contesti svantaggiati si prevede di ridurre la segregazione negli istituti di istruzione pubblica. Con gli investimenti nel settore dei trasporti, quali gli autobus a pianale ribassato e l'ammodernamento delle stazioni ferroviarie, si prevede di migliorare l'accessibilità per le persone con disabilità. Il PRR prevede interventi integrati volti a promuovere l'inclusione sociale, prestando particolare attenzione alle persone che vivono in insediamenti svantaggiati, rom compresi. Ci si attende che le misure di digitalizzazione per l'assistenza agli anziani contribuiscano all'attuazione della strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030.

## Autovalutazione della sicurezza

- (67) Non è stata fornita un'autovalutazione della sicurezza in quanto l'Ungheria non l'ha considerata necessaria, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/241.

## Procedura di consultazione

- (68) Nel periodo marzo-aprile 2021 la bozza del PRR è rimasta pubblica per raccogliere osservazioni al riguardo. Oltre ad aver reso disponibili le informazioni al pubblico in generale, l'Ungheria ha contattato direttamente 461 organizzazioni, quali comuni, organizzazioni non governative, organizzazioni di istruzione superiore, sindacati e organizzazioni scientifiche, incoraggiandole a comunicare punti di vista e suggerimenti. Di questi, 88 hanno presentato contributi, fornendo oltre 1 260 suggerimenti diversi. Talune osservazioni hanno portato a modifiche della bozza del PRR, ad esempio per mettere meglio a fuoco l'ambito di applicazione della misura a sostegno dei sistemi di riscaldamento sostenibili per le famiglie. Tuttavia alcuni portatori di interessi hanno criticato il processo, sostenendo che il contenuto dettagliato del PRR non era stato reso pubblico con sufficiente anticipo per consentire loro di formulare osservazioni significative e che le loro osservazioni non avrebbero potuto essere prese in considerazione. Oltre alla consultazione ufficiale, nel corso del 2021 sono state organizzate diverse conferenze con i portatori di interessi a livello regionale e nazionale, incentrate su tematiche diverse. L'Ungheria ha pubblicato una nuova versione nell'agosto 2021, ma da allora non ha reso pubblica alcuna versione modificata né ha avviato ulteriori processi di consultazione sulle modifiche apportate nel 2022.

- (69) Per garantire la titolarità da parte dei soggetti interessati, è fondamentale coinvolgere tutte le autorità locali e tutti i portatori di interessi, comprese le parti sociali, nell'intera fase di attuazione degli investimenti e delle riforme inclusi nel PRR. A tal fine, il PRR prevede una misura volta a sviluppare una strategia per garantire il coinvolgimento effettivo dei portatori di interessi nell'attuazione, compresa l'istituzione di un comitato di monitoraggio che presenti una forte partecipazione di organizzazioni indipendenti della società civile affinché segua da vicino l'attuazione del PRR e formuli raccomandazioni all'autorità nazionale. Varie misure prevedono impegni specifici a garantire esplicitamente il coinvolgimento sistematico delle parti sociali e dei portatori di interessi nel processo di attuazione.

#### Valutazione positiva

- (70) Poiché la Commissione ha valutato positivamente il PRR ungherese constatando che risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V dello stesso regolamento, la presente decisione dovrebbe stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR, i pertinenti traguardi, obiettivi e indicatori, e l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile.

## Contributo finanziario

- (71) Il costo totale stimato del PRR dell'Ungheria è pari a 2 299 592 927 602 HUF, che equivale a 5 824 260 891 EUR sulla base del tasso di riferimento medio EUR/HUF della BCE nel periodo dal 1° aprile 2022 al 30 settembre 2022. Poiché il PRR risponde in misura soddisfacente ai criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241 e, inoltre, poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR è superiore al contributo finanziario massimo disponibile per l'Ungheria, il contributo finanziario assegnato al PRR dell'Ungheria dovrebbe essere pari all'importo totale del contributo finanziario a disposizione dell'Ungheria.
- (72) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il calcolo del contributo finanziario massimo per l'Ungheria è stato aggiornato il 30 giugno 2022. Pertanto, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, di detto regolamento, per l'Ungheria dovrebbero essere messi a disposizione un importo non superiore al contributo finanziario massimo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, da impegnare giuridicamente entro il 31 dicembre 2022, e un importo non superiore al contributo finanziario massimo aggiornato calcolato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, dello stesso regolamento, da impegnare giuridicamente tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023.

- (73) Il sostegno necessario deve essere finanziato mediante l'assunzione di prestiti da parte della Commissione a nome dell'Unione sulla base dell'articolo 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio<sup>1</sup>. Il sostegno dovrebbe essere erogato a rate successivamente al conseguimento soddisfacente, da parte dell'Ungheria, dei pertinenti traguardi e obiettivi individuati in relazione all'attuazione del PRR.
- (74) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.

## *Articolo 1*

### *Approvazione della valutazione del PRR per la ripresa e la resilienza*

È approvata la valutazione del PRR dell'Ungheria sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241. Nell'allegato della presente decisione figurano le riforme e i progetti di investimento previsti dal PRR, le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del PRR, compresi i pertinenti traguardi e obiettivi, gli indicatori rilevanti relativi al loro conseguimento e le modalità per dare alla Commissione pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti.

## *Articolo 2*

### *Contributo finanziario*

1. L'Unione mette a disposizione dell'Ungheria un contributo finanziario sotto forma di sostegno non rimborsabile pari a 5 811 147 717 EUR<sup>1</sup>. È disponibile un importo di 4 639 429 967 EUR per essere impegnato giuridicamente entro il 31 dicembre 2022. È disponibile un ulteriore importo di 1 171 717 750 EUR per essere impegnato giuridicamente dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

---

<sup>1</sup> Importo corrispondente alla dotazione finanziaria al netto della quota proporzionale dell'Ungheria nelle spese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, calcolata secondo la metodologia di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

2. La Commissione mette a disposizione dell'Ungheria il contributo finanziario dell'Unione in rate conformemente all'allegato della presente decisione. Le rate possono essere versate dalla Commissione in una o più tranche. L'entità delle tranche è subordinata alla disponibilità dei finanziamenti.
3. La messa a disposizione delle rate in conformità dell'accordo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 è subordinata alla disponibilità di finanziamenti e a una decisione della Commissione, adottata a norma dell'articolo 24 di tale regolamento, secondo la quale l'Ungheria ha conseguito in modo soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati in relazione all'attuazione del PRR. Per essere ammissibili al pagamento, i traguardi e gli obiettivi dell'Ungheria devono essere conseguiti entro il 31 agosto 2026, subordinatamente all'entrata in vigore degli impegni giuridici di cui al paragrafo 1.

### *Articolo 3*

#### *Destinatario*

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---